

RITENUTO IN FATTO

1. 1. Il difensore di [REDACTED], ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza 17 gennaio 2014 con la quale la Corte di Appello di BOLOGNA ha rideterminato la pena principale e le pene accessorie inflitte ai tre imputati e ha confermato, per il resto, la sentenza impugnata, relativa a violazioni della disciplina degli stupefacenti.

2. Il difensore ha dedotto due motivi di ricorso.

2.1 Con i primi due motivi riferiti esclusivamente alle posizioni di [REDACTED] e [REDACTED], il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale non avesse ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. 309/90; la Corte, infatti, aveva proceduto ad una valutazione congiunta e cumulativa delle condotte degli imputati senza valutare le specifiche differenze e connotazioni assunte da ciascuno nell'ambito delle condotte concorsuali e senza considerare che la stessa sentenza di primo grado aveva riconosciuto ad [REDACTED] un ruolo privo di attività decisionale e organizzativa, ruolo rivestito negli stessi termini di fatto anche da [REDACTED]

2.2 Con il terzo motivo, riferito esclusivamente alla posizione di [REDACTED], il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 73, comma 5 d.p.r. 309/90 dato che la Corte aveva fondato sostanzialmente il suo giudizio negativo sul mero dato ponderale e sulle modalità di approvvigionamento e di successiva cessione dello stupefacente, che non indicavano particolare scaltrezza o pericolosità.

2.3 Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha lamentato che la Corte bolognese non avesse dichiarato, per il capo A, l'estinzione del reato per prescrizione, da conteggiarsi secondo la normativa antecedente la legge 251/2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In apertura di udienza, è pervenuta alla Corte una istanza di rinvio dell'udienza per adesione del difensore ad astensione dalle udienze deliberata il 28 giugno 2016 dalle Camere Penali dell' Emilia - Romagna per i giorni 13 e 14 luglio 2016; sulla richiesta di rinvio la Corte ha deliberato con ordinanza

pronunciata in udienza che si trascrive integralmente di seguito, rigettando la relativa istanza:

"- vista la dichiarazione con cui l'unico comune difensore dei tre ricorrenti, Avv. Fiorenzo ALESSI del Foro di RIMINI, comunica di voler aderire all'astensione delle udienze penali proclamata dalle Camere Penali dell' Emilia-Romagna per il 13 e 14 luglio 2016;

- sentito il Procuratore Generale, che si è opposto all'accoglimento della istanza di differimento della trattazione dei ricorsi;

- rilevato *in limine*, sul piano formale, che la dichiarazione di astensione, pervenuta alla Cancelleria di questa Sesta sezione nella giornata di ieri 12 luglio (essendosi il difensore, pur edotto - a causa di precedente rinvio - della pendenza del processo presso questa sezione, limitato a depositare la dichiarazione presso la Cancelleria centrale della S.C. soltanto in data 11 luglio), elude il rispetto dell'art. 3, comma 1- lett. b) del codice di autoregolamentazione forense (comunicazione "due giorni prima" della data dell'udienza, ragionevolmente da intendersi come due giorni "liberi");

- rilevato ad ogni buon conto e in termini dirimenti, sul piano sostanziale, che l'astensione collettiva forense cui intende aderire il difensore dei ricorrenti è stata proclamata nel caso di specie da organismi rappresentativi di categoria operanti in sede locale (Camere Penali dell' Emilia - Romagna) e per ragione di agitazione/protesta tutt'affatto locali, siccome connesse specificamente ad una perdurante critica situazione degli uffici giudiziari di sorveglianza del distretto di Bologna; di tal che, come agevolmente si evince dai contenuti della stessa delibera di proclamazione della astensione adottata il 28.6.2016 dal Coordinamento Regionale Camere Penali dell' Emilia-Romagna, l'astensione afferisce (né, per la menzionata premessa causale, potrebbe essere diversamente) alle attività giudiziarie penali svolgentesi il 13 e 14 luglio 2016 presso i soli uffici giudiziari del distretto felsineo;

- osservato, di conseguenza, che nessun effetto estensivo extraregionale (*recte* extradistrettuale) può riconoscersi alla anzidetta astensione collettiva forense regionale per tutto quanto attenga alla attività giudiziaria (segnatamente udienze penali) in corso di svolgimento negli indicati due giorni di astensione presso altri uffici giudiziari (di merito e di legittimità), diversi da quelli del distretto della Corte di Appello di Bologna; conclusione, questa, cui non può certo far velo il semplice contingente dato per cui nel caso di specie i

provvedimenti decisorii oggetto degli odierni ricorsi siano stati a suo tempo emessi da uffici giudiziari del distretto bolognese” .

2. In merito poi ai motivi di ricorso, tutti sostanzialmente riferibili ad affermate violazioni di legge in tema di negata applicazione ad alcune o a tutte le ipotesi di reato contestate a tutti gli imputati della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. 309/90, va richiamato e condiviso un recente insegnamento della Corte di legittimità a mente del quale non può che essere ipotizzata l'autonoma figura di reato prevista dall'art. 73, comma 5 tutte le volte in cui non sia stato possibile verificare l'effettivo dato quantitativo e qualitativo delle sostanze compravendute, compreso naturalmente il principio attivo delle stesse, verifica tanto più necessaria in quanto, a seguito delle note modifiche legislative di cui ai decreti legge 146/2013 (conv. legge 10/2014) e 36/2014 (conv. legge 79/2014), il fatto c.d. di lieve entità è stato trasformato in reato autonomo, del quale si tratta quindi di accertare con la necessaria completezza tutti i relativi elementi costitutivi (si veda sul punto Cass. Sez. 6 del 12/2/2016 n. 19124 , SIMONETTA).

3. Sulla base quindi di quanto osservato al numero che precede, andrà allora riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. 309/90 ai reati di cui al capo B (cessione di hashish in più occasioni in quantità imprecisata), C , D e H (cessioni di cocaina in più occasioni in quantità imprecisata); analoga decisione andrà presa per quanto riguarda il reato di cui ai capi A ed E (cessione di circa 25 dosi di cocaina e di 20 grammi di hashish nel primo caso, di 15 dosi di cocaina nel secondo, stupefacenti tutti dei quali non è stato accertato il principio attivo e il cui quantitativo e le cui modalità della condotta sono tali già di per sé da consentire la qualificazione dei fatti in termini di lieve entità).

3.1 In riferimento poi al capo F, l'ipotesi di reato di cui si è detto andrà riconosciuta per la cessione di cocaina, in merito alla quale non vi sono specificazioni ponderali né di entità del principio attivo, ma non per la cessione di hashish, dato che il limite ponderale indicato nella relativa imputazione (250 grammi in una occasione, 500 in un'altra), anche se in assenza di un accertamento specifico del principio attivo, non consente, come correttamente osservato dalla motivazione della sentenza impugnata, di qualificare l'ipotesi in questione in termini di lieve entità.

3.2 In merito infine al capo G, relativo alla detenzione a fini di cessione di quasi 150 grammi di cocaina con accertamento positivo del principio attivo pari a

66,73 grammi, il ricorso di [REDACTED] è infondato e va rigettato; è del tutto corretta infatti la motivazione della Corte bolognese che ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. 309/90 facendo riferimento ai parametri indicati dalla norma quali appunto la quantità e qualità della sostanza, circostanze alle quali la Corte ha aggiunto quelle, sempre previste dal testo della norma in questione, relativi ai mezzi, modalità e circostanze della azione e cioè l'interscambiabilità dei ruoli tra gli imputati, l'inserimento degli stessi in un ambiente criminale più ampio, le capacità organizzative del gruppo, che si avvaleva di altre persone anche per segnalare la presenza della polizia giudiziaria e il ricorso a maniere "forti" per ottenere il pagamento di quanto dovuto.

4. In ragione di quanto si è detto ai numeri che precedono, la sentenza impugnata va allora annullata senza rinvio ex art. 620, lett. a cod. proc. pen. in riferimento ai reati di cui ai capi A, B, C, D, E ed H in quanto estinti per prescrizione, quantificata nel suo termine "allungato" di cui agli artt. 157, primo comma 1 e 161, secondo comma cod. pen. in sette anni e sei mesi dalla data di commissione dei reati che li colloca al più tardi nel dicembre del 2000.

4.1 Analoga decisione va adottata, per il reato di cui al capo F e in riferimento alla cessione di cocaina (qualificabile, come si è detto più sopra, in termini di lieve entità, con identico termine prescrizione) mentre per la cessione di hashish, per la quale si è esclusa la ricorrenza della ipotesi c.d. del fatto lieve, il termine di prescrizione allungato è comunque sempre di sette anni e sei mesi in ragione della pena da due a sei anni di reclusione di cui all'originario art. 73, comma 4 d.p.r. 309/90 ritornato in vigore a seguito della nota dichiarazione di illegittimità costituzionale del 25/2/2014 n. 3.

5. In merito infine al reato di cui al capo G contestato ad [REDACTED], gli atti vanno trasmessi per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di Appello di BOLOGNA dal momento che nella nuova determinazione delle pene di cui alla motivazione della sentenza impugnata non è specificato se la pena base individuata per ciascun imputato si riferisca al reato di cui al capo G o ad altra fattispecie per la quale era stata in quella sede pronunciata sentenza di condanna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F ed H perché estinti per prescrizione; rigetta nel resto i ricorsi di ~~XXXXXXXXXX~~ e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di BOLOGNA relativamente al capo G per la rideterminazione della pena.

Così deciso il

Il Consigliere estensore

Maurizio GIANESINI

Il Presidente

